



COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO

Provincia di Cosenza

ORDINANZA N. 13 DEL 27.01.2021

OGGETTO: PROVVEDIMENTI URGENTI E TEMPORANEI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 – CHIUSURA AL PUBBLICO DI STRADE E PIAZZE NEI CENTRI URBANI E DISCIPLINA DEGLI INGRESSI E DEI COMPORTAMENTI NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E IN PROSSIMITA' DI BANCHE ED UFFICIO POSTALE.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- Il DPCM 14 gennaio 2021 - ad oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35* - rappresenta l'ennesimo tassello di prescrizioni volto a gestire secondo criteri strategici nazionali l'emergenza epidemiologica che imperversa oramai dal marzo 2020.
- Tra le disposizioni in esso contenute, l'art. 1, comma 5, prevede la possibilità per i sindaci dei Comuni di disporre, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, la chiusura al pubblico, mediante ordinanza contingibile ed urgente, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti ed alle abitazioni private.

RILEVATO CHE:

- l'art. 1 comma 2 della legge 25.03.2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22.05.2020 n. 35, elenca tra le misure adottabili la "chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici"
- l'art. 1, comma 9 del D.L. 16.05.2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14.07.2020 n. 74, conferisce al Sindaco il potere di "disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro";
- l'art. 11 del D.P.C.M. 13.10.2020 prevede che il Prefetto territorialmente competente assicura l'esecuzione delle misure di cui al citato D.P.C.M., nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti;
- la circolare del Gabinetto del Ministero dell'Interno del 20.10.2020 fornisce indicazioni applicative riguardanti i principali profili innovativi del suddetto provvedimento tra cui la chiusura di strade o piazze nei centri urbani;

ATTESO CHE:

- L'ultima nota diffusa dal Dipartimento di Prevenzione U.O.C. - Igiene e Sicurezza – dell'ASP di Cosenza presenta una situazione epidemiologica allarmante in tutta la provincia di Cosenza e, in particolare, nel territorio di Corigliano-Rossano con un significativo aumento dei casi di positivi (circa 900) e di casi di ospedalizzazione, anche in terapia intensiva;
- Le reiterate difficoltà a definire un adeguato *contact tracing* accentua l'apprensione per le giornate a venire, non essendo stato sufficiente l'invito alla responsabilità effettuato a più riprese dallo scrivente adoperando le più fruibili forme di comunicazione come unico vero baluardo al proliferare subdolo del virus;
- L'evolversi dell'emergenza epidemiologica impone non solo il pieno rispetto di quanto contenuto nel D.P.C.M., secondo la mappatura territoriale evincibile giuste le ordinanze del Ministro della Salute – in costante aggiornamento -, ma anche l'esercizio, oramai inevitabile, di quelle opzioni che lo stesso Decreto demanda alla discrezionalità dei Sindaci a fronte del diverso grado di criticità evidenziato dalle statistiche ufficiali al fine di fronteggiare il contagio;

CONSIDERATO CHE:

- Il citato art. 1, comma 5, consente di mappare quegli spazi urbani dove è più verosimile il formarsi di possibili assembramenti di persone sulla scorta, soprattutto, delle indicazioni provenienti dal privilegiato osservatorio della Polizia Locale, chiamate costantemente a vigilare nei centri urbani e nelle frazioni circa il rispetto delle prescrizioni anti-Covid;
- Nonostante l'inclemenza del tempo in questo frangente di stagione invernale o, forse, proprio per effetto delle avversità atmosferiche che inducono molti cittadini – soprattutto giovani - a riunirsi in spazi ristretti e riparati dalla pioggia, sembra inevitabile vietare l'accesso pedonale in aree solitamente adibite al passeggio ed al relax, al netto delle sole situazioni consentite dal citato DPCM, ossia l'accesso ed il deflusso agli esercizi commerciali aperti per effetto delle prescrizioni delle cc.dd. "zone arancioni" od alle abitazioni private dei residenti;

EVIDENZIATO CHE:

- il venir meno di eventi di varia tipologia a causa dell'emergenza coronavirus, nonché la chiusura di palestre e luoghi di svago fanno registrare la presenza di molte persone nelle aree dei Centri urbani, nonostante i recenti divieti imposti per fronteggiare l'emergenza coronavirus, con conseguente fenomeno di intensa aggregazione sociale;
- le aree individuate in cui sono soliti aggregarsi gruppi di persone nel fine settimana, con rischio di contagio da Covid-19, stante il venir meno della misura fondamentale del distanziamento interpersonale, da inibire quindi al transito pedonale dalle ore 5,00 alle ore 22,00, sono (elenco indicativo) :

- ✓ Piazza Giovanni Paolo II (Piazza Salotto);
- ✓ Via Nazionale, scalo di Corigliano;
- ✓ Via Matteotti (presso Ufficio Postale), scalo di Corigliano;
- ✓ Contrada San Francesco – Via Sciacca;
- ✓ Incrocio via Margherita – Via Roma, centro storico di Corigliano;
- ✓ Villa Margherita;
- ✓ Area Polifunzionale Contrada San Francesco;
- ✓ Contrada Fabrizio - Piazza antistante la chiesa di San Nicola;

- ✓ Via Provinciale (dalla Rotatoria al Quadrato “Compagna”);
- ✓ Zona “Quadrato” e Piazzale Santa Maria ad Nives (frazione Schiavonea);
- ✓ Viale Salerno;
- ✓ Piazza Portofino e Piazza Fiume;
- ✓ Piazza Bernardino Le Fosse;
- ✓ Via Nazionale, scalo di Rossano;
- ✓ Piazza Alcide De Gasperi;
- ✓ Via Aldo Moro, scalo di Rossano;
- ✓ Viale Michelangelo e piazzette adiacenti;
- ✓ Via Margherita, scalo di Rossano;
- ✓ Villa De Falco;
- ✓ Via Nestore Mazzei;
- ✓ Via Galeno;

RITENUTE, per quanto sopra, le ragioni di pubblico interesse per adottare un provvedimento contingibile ed urgente ex art. 50, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 ed ai sensi dell’art. 1, comma 5, del D.P.C.M. 14/01/2021;

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare l’attuale emergenza epidemiologica;

Per quanto sopra

ORDINA

1. La chiusura degli spazi pubblici quali piazze, larghi, parchi pubblici, villette e simili dalle ore 5,00 alle ore 22,00 con decorrenza immediata e fino al 15 febbraio 2021. L’elenco dei luoghi indicati in premessa e qui integralmente richiamato è indicativo e potrà essere implementato in base ad oggettivi riscontri di assembramento in altri luoghi della città;

2. E’ assicurato unicamente l’accesso ed il deflusso alle abitazioni private da parte dei residenti, nonché per le esigenze dei soggetti diversamente abili e relativi accompagnatori o familiari. Del pari, come da DPCM , è assicurato l’accesso ed il deflusso agli esercizi commerciali laddove presenti;

3. Nelle aree *de quibus* e nelle ore in cui vige il divieto non è consentito lo svolgimento di attività motoria o sportiva, se non in forma strettamente individuale, isolata, e senza fare uso di superfici esposte al tatto. E’ altresì vietato lo svolgimento di attività ludiche di qualsiasi tipo.

4. E’ assolutamente vietato soffermarsi nelle aree di che trattasi, anche se residenti, fruendo di possibili elementi di arredo, quali panchine od altra superficie comunque esposta al tatto;

5. I soggetti responsabili degli Uffici postali, anche privati, e delle banche sono obbligati al rispetto degli obblighi di legge, adottando ogni misura necessaria per evitare assembramenti anche all'esterno delle loro attività con proprio personale, facendo sì che siano pienamente rispettati anche all’esterno dei propri sportelli (così come predisposto negli spazi interni) gli obblighi di distanziamento previsti dalle misure ministeriali per effetto dell’emergenza epidemiologica e garantendo gli sportelli automatici (postamat e bancomat) di guanti monouso e della periodica disinfezione delle superfici da contatto durante l’orario di apertura al pubblico;

6. E’ fatto obbligo ai titolari degli esercizi commerciali di cui sopra di adottare le misure necessarie per regolamentare il flusso ed il deflusso dei clienti. Presso ogni attività commerciale

è consentito l'ingresso di una sola unità per nucleo familiare e per il tempo strettamente necessario agli acquisti essenziali nel pieno rispetto dei Protocolli sanitari in essere.

7. In attesa dell'accesso ad ogni esercizio commerciale - ad esclusione delle farmacie e delle parafarmacie - è obbligatorio allontanarsi dall'area chiusa al pubblico in presenza di più di quattro persone per fila per farvi eventualmente ritorno successivamente, fermo restando lo stesso obbligo a richiesta degli organi ufficiali preposti ai controlli;

8. E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi commerciali, rientranti tra i codici ATECO assentiti nella cd. "zona arancione", di osservare con rigore le misure igienico-sanitarie imposte con ordinanza del Ministro della Sanità attraverso la predisposizione nello spazio di ingresso della misurazione, anche automatica, della temperatura corporea, della fruizione di igienizzanti e di guanti monouso, vigilando sull'uso rigoroso di questi ultimi da parte dei clienti, specie nell'esercizio, assai frequente, di manipolazione della merce esposta nei banchi di vendita.

9. Durante l'apertura periodica del mercato ittico di Schiavonea sono obbligatorie le seguenti prescrizioni:

- tutti gli operatori del m.i. sono obbligati a mantenere una distanza di 1,5 m tra di loro e con gli altri soggetti presenti nella struttura;
- Gli acquirenti ed i venditori devono entrare singolarmente nella struttura dopo aver superato il controllo all'ingresso ed evitando qualsiasi vicinanza successiva;
- gli acquirenti ed i venditori devono entrare ed uscire da accessi differenti ed indipendenti;
- ogni individuo deve essere dotato, all'interno della struttura, di idonei presidi igienici, come mascherina e guanti monouso;
- gli acquirenti e i venditori devono mantenere le distanze ed adottare tutte le misure di sicurezza anche all'esterno del fabbricato che ospita il mercato ittico;

10. Le misure di distanziamento e di sicurezza previste per il mercato ittico sono obbligatorie anche per tutte le altre forme di commercio pubblico all'esterno consentite dai DPCM, dalle ordinanze regionali e dalle ordinanze sindacali in vigore;

Per la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza si applica l'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, secondo le specifiche tipologie di violazione con l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste ("pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 - non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3 -").

La validità della presente ordinanza decorre dalla data odierna fino al 15/02/2021

INFORMA CHE

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR Calabria entro il termine di 60 gg. oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 gg.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata sull'Albo online, sulla Home Page del Sito istituzionale e che venga inoltre ampiamente diffusa attraverso i mezzi di comunicazione istituzionale.

Che copia della presente ordinanza venga comunicata, alla Regione Calabria, alla Prefettura UTG, alla Protezione Civile, alla Questura di Cosenza, alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio di Corigliano-Rossano, alla Capitaneria di Porto ed al Servizio Igiene pubblica dell'ASP di Cosenza.

Il presente provvedimento potrà essere revocato nel caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale.

Dalla Residenza Municipale, 27 gennaio 2021

IL SINDACO

Flavio STASI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n°82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.